

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 29 del 15 Settembre 2014

1. CONTRATTO DI RETE - Possono partecipare solo imprese

Una **associazione**, in quanto iscritta come soggetto nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), non è un'impresa e quindi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, **non può essere parte di un contratto mirante ad essere qualificato quale "rete di imprese"**.

La questione è stata affrontata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota del 13 agosto 2014, Prot. 0145656**, emanata in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio.

Il **comma 4-ter**, dell'articolo 3, del D.L. n. 5 del 2009 stabilisce che *"Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato"*.

Elemento essenziale del "contratto di rete" è il **"programma comune di rete"**, sulla base del quale gli **imprenditori** *"si obbligano ... a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Nel successivo **comma 4-quater**, del medesimo articolo 3, del D.L. n. 5/2009 si stabilisce che *"Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante ..."*.

Da quanto sopra è facile dedurre che **possono partecipare ad un contratto di rete solo "imprese"**, iscritte o potenzialmente iscrिवibili nel Registro delle imprese.

Non può pertanto partecipare a tale contratto una associazione, la quale, pur esercitando una attività di natura commerciale e/o agricola, che si colloca in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc., trova collocazione solo ed esclusivamente nel REA e non nel Registro imprese.

Se redatto, un simile "contratto di rete" non può essere iscritto nel Registro delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Contratti di rete di imprese ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=490>

2. L. N. 116/2014 - AGENZIE PER LE IMPRESE - Dettate nuove disposizioni - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico indirizzata ai SUAP

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 3 settembre 2014, Prot. n. 151561**, inviata agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), ha fornito chiarimenti sulle modalità di trasmissione delle **"dichiarazioni di conformità"** da parte delle Agenzie per le imprese e sulle funzioni svolte dalle stesse Agenzie anche alla luce di quanto disposto dall'art. 19-bis (rubricato: *Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese*), comma 1, lett. a), e comma 3, della L. n. 116 del 11 agosto 2014, di conversione del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014.

Al comma 1, lett. a), del citato art. 19-bis viene previsto che “*i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità*”.

Nel successivo comma 3 del medesimo articolo 19-bis, apportando l'ennesima modifica all'art. 19 della L. n. 241/1990, si stabilisce che, nel caso di **SCIA corredata della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese** del tipo di cui alla lett. a), del comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. n. 159/2010, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Nella citata nota il Ministero, dopo aver elencato le cinque Agenzie per le imprese accreditate, alla data odierna, per l'esercizio dell'attività di tipo a) con i relativi ambiti regionali, richiama la nuova normativa sopra riportata e sostiene che in presenza della dichiarazione di conformità rilasciata da una Agenzia per le imprese, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio di un'attività d'impresa, **non è più ammissibile una eventuale attività “inibitoria o riparatoria” da parte dell'amministrazione competente** su una eventuale carenza dei requisiti e dei presupposti già verificati da parte dell'Agenzia per le imprese.

I Comuni devono provvedere, quindi, ad adattare i propri portali ed il proprio sistema telematico per il traffico di dati prevedendo la possibilità per le imprese di optare, in alternativa all'invio telematico al SUAP, per l'invio telematico all'Agenzia presente nel territorio. I SUAP a loro volta dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici in grado di consentire che le dichiarazioni di conformità possano essere trasmesse telematicamente in maniera corretta ed efficace da parte delle Agenzie per le imprese al SUAP e possano essere inserite nel Portale www.impresainungiorno.it.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Sportelli Unici per le Attività Produttive ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=350>

Per accedere al Portale dedicato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.impresainungiorno.gov.it/>

3. AUTOTRASPORTO CONTO TERZI - Fissate le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande sui contributi per la formazione professionale

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2014, due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui si stabiliscono le modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ed i termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Con il **decreto 19 giugno 2014**, il Ministero mette a disposizione le risorse, che complessivamente ammontano a **10 milioni di euro**, e disciplina le **modalità operative** per accedere agli incentivi.

Con il **decreto 7 luglio 2014**, su sollecitazione delle associazioni di categoria dell'autotrasporto, il Ministero ha deciso di **prorogare al 15 ottobre 2014** il termine (già fissato al 15 settembre 2014) per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi.

La stessa proroga interessa anche i termini per l'avvio e per l'ultimazione dei percorsi formativi, nonché per l'invio della rendicontazione dei corsi.

Possono proporre **domanda di accesso ai contributi**:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al **Registro Elettronico Nazionale** istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'**Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi**;

b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a).

Le domande dovranno essere redatte **utilizzando esclusivamente - a pena di inammissibilità - il modulo allegato** al decreto 19 giugno 2014 e dovranno essere, corredate di tutta la documentazione prevista, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2014, al *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma*, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima.

L'agevolazione, che non può superare l'importo massimo di **150mila euro** per impresa, sarà erogata solo al completamento delle attività formative.

Per scaricare il testo dei due decreti ministeriali e del modulo di domanda clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/298lgyg>

4. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Calano gli interessi per il ritardato od omesso versamento - Circolare dell'INPS

La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014, ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR) che, pertanto, **a decorrere dal 10 settembre 2014**, risulta pari allo **0,05%**. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la **Circolare n. 103 del 8 settembre 2014**, l'INPS ha provveduto a ridefinire i suindicati **tassi di interesse di dilazione e differimento**, applicabili in caso di versamento contributivo rateizzato o differito, nonché la misura della **sanzioni civili irrogate in caso di versamento ritardato o omesso**.

1) Con riferimento ai piani di rateazione presentati a decorrere dal 10 settembre 2014, l'**interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale** dei debiti per contributi e sanzioni civili e l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al **tasso del 6,05% annuo**.

Non subiranno invece modificazioni i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore.

2) Le **sanzioni civili**, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari al **5,55% in ragione d'anno** (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti).

Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20103%20del%2008-09-2014.pdf>

5. L. N. 116/2014 - OLI USATI - Possibile la miscelazione

Il **deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati** sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro.

Il tutto a condizione che vengano rispettati i principi generali della disciplina in materia di rifiuti, che la miscelazione sia effettuata da una impresa autorizzata e che l'operazione sia **conforme alle migliori tecniche disponibili**.

Rimane dunque fermo il **divieto di miscelazione degli oli usati con altri tipi di rifiuti o sostanze**, nonché l'obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati destinati a processi di trattamento diversi.

La novità arriva dall'art. 14, comma 8-quinquies della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, attraverso la **modifica dell'articolo 216-bis del D.Lgs n. 152/2006 (oli usati)** che legittima - "*in deroga*" all'articolo 187 dello stesso "Codice ambientale", che stabilisce il divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità - la miscelazione degli oli usati, senza dunque rispettare il divieto generale di miscelazione dei rifiuti con caratteristiche di pericolo differenti.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge n. 91/2014, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 116/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Manovre del Governo Renzi**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

6. L. n. 116/2014 - Riconosciuto ufficialmente il ruolo e le funzioni dell'OIC

Dopo quasi 13 anni dalla sua costituzione, avvenuta il 27 novembre del 2001, con l'articolo 20, comma 2, della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014 - che provvede ad aggiungere due nuovi articoli (**9-bis e 9-ter**) al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (*Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*) - viene ufficialmente riconosciuto il **ruolo e le funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)** e vengono mantenute invariate le **modalità di finanziamento** dell'Organismo, già previste dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge Finanziaria 2008*).

L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a) **emana i principi contabili nazionali**, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) **fornisce supporto** all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) **partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali** adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board (IASB)*, con l'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)* e con gli organismi contabili di altri paesi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue **finalità di interesse pubblico**, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

Per quanto riguarda il **finanziamento dell'OIC**, quello che prima era previsto dai commi 86, 87 e 88, dell'articolo 2, della L. n. 244/2007, viene ora trasfuso nel nuovo articolo 9-ter aggiunto al D.Lgs. n. 38/2005: " **Al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità ... concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una *maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese* ...**".

La misura di detta maggiorazione sarà definita, con un apposito decreto interministeriale, sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC stesso.

Per accedere al sito istituzionale dell'OIC clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.fondazioneoic.eu/>

7. GIUSTIZIA CIVILE E SBLOCCA ITALIA - Sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti legge

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, i seguenti due decreti-legge:

- 1) **DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132**, recante "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*".
- 2) **DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133**, recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*".

Il **D.L. n. 132/2014**, in vigore dal 13 settembre 2014, si compone di **7 Capi e di 23 articoli** che riguardano **misure per il miglioramento della giustizia civile**.

Il **D.L. n. 133/2014**, in vigore dal 13 settembre 2014, si compone di **10 Capi e di 45 articoli**, che riguardano misure urgenti per la **riapertura dei cantieri**; per il **potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni**; in materia ambientale e per la **mitigazione del dissesto idrogeologico**; per la semplificazione burocratica; per il **rilancio dell'edilizia**; in materia di porti e aeroporti; in materia di energia e misure finanziarie in materia di **ammortizzatori sociali in deroga** ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo di entrambi i decreti-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Manovre del Governo Renzi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=510>

8. SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI - Un decreto interministeriale sancisce l'applicabilità delle norme dettate dal Testo Unico sulla sicurezza

Con un Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, è stato reso noto che, con un apposito **decreto interministeriale del 22 luglio 2014**, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano agli **spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche**. Con questo decreto (c.d. "**Decreto Palchi**") è stata estesa anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle fiere, l'applicazione del Titolo IV (*Cantieri temporanei e mobili*) del **Testo Unico Sicurezza** (artt. 88 – 160) e sono state fornite indicazioni specifiche per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e delle manifestazioni fieristiche, "*tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività*".

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20140808_palchidecreto.aspx

9. SICUREZZA SUL LAVORO - Semplificati i modelli per la redazione dei piani operativi di sicurezza

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, con il **decreto interministeriale 9 settembre 2014**, che coinvolge il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro della Salute, sono stati predisposti modelli semplificati per la redazione:

- del **piano operativo di sicurezza (POS)**,
- del **piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**,
- del **piano di sicurezza sostitutivo (PSS)**, integrato dei contenuti del POS,
- del **fascicolo dell'opera (FO)**.

I modelli da utilizzare sono allegati al decreto, e dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, si provvederà ad effettuarne il monitoraggio, modificandone eventualmente i contenuti ove ciò si rendesse necessario.

Per scaricare il testo del decreto con i relativi modelli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/20140909_DI.pdf

10. ASICURAZIONE SOCIALE VITA - Chiarimenti dall'INPS su iscrizione, contributi e prestazioni

L'INPS, con la **circolare n. 104 del 12 settembre 2014**, dopo aver evidenziato il quadro normativo di riferimento, analizza gli aspetti peculiari della **gestione dell'Assicurazione Sociale Vita** che, a seguito della soppressione dell'INPDAP, è passata sotto la sua gestione.

In base alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, l'assicurazione era, infatti, gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico (ENPDEP), soppresso nel 1993 e confluito nell'INPDAP, a sua volta soppresso e confluito nell'INPS per effetto dell'art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 216.

Nella circolare vengono affrontate le problematiche che riguardano:

- 1) le **forme di iscrizione** (obbligatoria per determinati soggetti; facoltativa e convenzionale per altri; la prosecuzione volontaria da parte di coloro che cassano del servizio con diritto alla pensione);
- 2) la **contribuzione, le basi imponibili e le procedure di versamento**;
- 3) il **diritto alla prestazione**.

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 104/2014 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20104%20del%2012-09-2014.pdf>

11. MOSS - In arrivo il nuovo portale telematico per l'IVA del commercio elettronico, delle telecomunicazioni e dei servizi radiotelevisivi

Il MOSS (*mini one stop shop*) è il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi di **telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA (*Business to Consumer - B2C*).

Prima scadenza fissata è il **1° ottobre 2014**, quando gli operatori commerciali potranno **registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate**.

Il nuovo regime speciale opzionale entrerà invece in vigore con il nuovo anno, quando cambieranno le norme IVA **sul luogo di prestazione dei servizi** di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: **da gennaio 2015**, infatti, queste prestazioni si considereranno effettuate nel **Paese UE del destinatario** e non in quello del prestatore.

Con il nuovo portale web, il fornitore non è più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettua le operazioni Iva. Infatti, dopo aver trasmesso telematicamente al MOSS le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuato i versamenti, questi saranno **inviati automaticamente** ai rispettivi Stati membri di consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura.

Possono avvalersi del MOSS:

- i **soggetti passivi UE** (in tal caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale) (**regime UE**);

- i **soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione** (in tal caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese UE) (**regime non UE**).

Pur essendo il regime facoltativo, se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/MOSS/Schema+Info+MOSS/>

12. SMALL BUSINESS ACT - La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per una sua revisione

Come si può rendere l'Unione Europea un luogo migliore per le PMI?

C'è tempo fino al **15 dicembre 2014** per partecipare alla **consultazione pubblica** on-line lanciata dalla Commissione europea l'8 settembre 2014 con l'obiettivo di aggiornare e migliorare lo **Small Business Act (SBA)**.

Obiettivo della consultazione è ricevere ulteriori contributi da tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di imprenditori e di imprese, per aiutare la Commissione europea a garantire che lo SBA sia in grado di far fronte alle problematiche future.

La consultazione rimarrà aperta per 12 settimane e **si chiuderà il 15 dicembre 2014**; subito dopo, la Commissione europea analizzerà le risposte ricevute e pubblicherà un report riassuntivo.

L'Esecutivo comunitario farà poi una proposta per un nuovo SBA che dovrebbe essere adottato nella prima metà del 2015.

Lo SBA mira a porre le piccole e medie imprese al centro dell'azione dell'UE e a rafforzare la loro capacità di competere sia nel mercato unico che sui mercati globali, nonché a migliorare l'approccio globale all'imprenditoria e a promuovere la crescita delle PMI, aiutandole ad affrontare i problemi irrisolti che ne ostacolano lo sviluppo.

Nella futura revisione verranno mantenuti i quattro pilastri su cui si sono basate le azioni e le strategie racchiuse nello SBA:

1) Accesso ai finanziamenti;

2) Accesso ai mercati;

3) Imprenditorialità;

4) Migliore regolamentazione.

Al fine di ovviare alla carenza di competenze che si è verificata in molte economie europee, la Commissione ha deciso di aggiungere un quinto pilastro, al fine di dare ancora maggiore stabilità alla politica dell'UE in materia di PMI:

5) Formazione e competenze degli imprenditori e del personale.

Il questionario per la consultazione è accompagnato da un documento che illustra tutte le misure già in corso di attuazione ed una serie di proposte di possibili azioni che la Commissione potrebbe intraprendere in futuro nell'ambito dei 5 pilastri sopracitati.

Attualmente il questionario è disponibile solo in lingua inglese ma, nei prossimi giorni, verrà tradotto anche in Italiano.

Per accedere alla consultazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014>

13. ACCERTAMENTI E CARTELLE ESATORIALI INVIATI TRAMITE PEC - Nulli secondo una recente sentenza della CTP di Milano

Tutti gli atti dell'Amministrazione Fiscale inviati tramite posta elettronica certificata (PEC), sono affetti da **nullità insanabile** della notifica dato che la legge non prevede questa forma di comunicazione e/o notificazione per gli accertamenti fiscali.

A sostenerlo è la **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con la **Sentenza n. 6087/2014**.

Nessuna norma prevede ancora che la notifica degli accertamenti fiscali possa avvenire tramite PEC, e quindi questa modalità di notifica, uscendo dallo schema tradizionale, è nulla o meglio **inesistente**.

Secondo i giudici milanesi, le Amministrazioni Finanziarie (*Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, ecc.*) non possono notificare gli accertamenti fiscali e quelli di rettifica, tramite PEC, ma si dovranno avvalere dei sistemi tradizionali e cioè tramite il servizio postale o tramite gli *"ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge"* (art. 26, D.P.R. n. 602/1973).

Siamo a conoscenza che il problema è molto dibattuto e controverso, ma **ci sia permesso di rimanere scettici nei confronti di questa Sentenza**, soprattutto dopo aver letto quanto stabilito dal comma 1-bis, dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (recante *"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"*), aggiunto dall'art. 38, comma 4, lett. b), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e precisamente che:

"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

Ricordiamo che la stessa Equitalia sta procedendo alla notifica delle cartelle di pagamento a mezzo P.E.C., sia nei confronti delle società che delle ditte individuali.

14. Pubblicato l'elenco aggiornato delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014, il Comunicato attraverso il quale l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica l'**elenco aggiornato** delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), **i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche**.

L'Elenco, predisposto annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e di finanza pubblica*), è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea - SEC2010).

I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

Per scaricare il testo dell'elenco clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/298rb9a>

Per accedere alla pagina dedicata dal sito dell'ISTAT clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/6729>

15. Ad Ancona la 23^ Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero

Si svolgerà ad Ancona, presso la Mole Vanvitelliana - **dal 20 al 21 ottobre 2014** - la **23^ Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero**, cui parteciperanno 81 Camere estere, che avrà come tema centrale *"Esperienze sui mercati esteri. Riflessioni per una nuova competitività"*.

La Convention offrirà alle imprese ed ai soggetti economici interessati ad operare sui mercati esteri l'opportunità di incontrare i delegati delle Camere di Commercio italiane all'estero, sia attraverso **incontri bilaterali** sia attraverso **workshop tecnici e focus Paese**.

L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio di Ancona, l'Azienda Speciale Marchet e Assocamerestero.

Per scaricare il programma della Convention e compilare il modulo di registrazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.anconvention.net/programma/>

16. APP MEDICHE - Intervento del Garante Privacy - Più trasparenza nell'uso dei dati

Una su due non fornisce agli utenti un'informativa prima del download o chiede dati eccessivi rispetto alle funzionalità offerte. Serve più trasparenza nell'uso dei dati degli utenti che scaricano APP mediche in Italia.

Su un totale di oltre 1200 applicazioni esaminate, appena il 15% risulta dotato di un'informativa privacy realmente chiara. Nel 59% dei casi è stato difficile per le Autorità di protezione dati reperire un'informativa privacy prima dell'installazione.

I risultati dell'indagine, avviata a maggio dal Garante Privacy per verificare il rispetto della normativa italiana sulla protezione dati da parte di applicazioni che utilizzano dati sanitari, mostrano come anche nel nostro Paese gli utenti non siano adeguatamente tutelati e troppe volte **non siano messi in grado di esprimere un consenso libero e informato.**

Quello delle APP mediche è un settore in crescente sviluppo che presenta profili molto delicati per la privacy delle persone.

L'azione del Garante si inserisce nell'ambito del "Privacy Sweep 2014", l'"indagine a tappeto" promossa dal **Global Privacy Enforcement Network (GPEN)**, la rete internazionale nata per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di tutto il mondo e di cui il Garante italiano fa parte.

La scelta tutta italiana di analizzare APP del settore medico o di wellness è in linea con le preoccupazioni manifestate dall'Europa su questo tema.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3374496>

SEGNALAZIONE PUBBLICAZIONE **Giuffrè Editore**

Con la certezza di fare cosa gradita, sia ai professionisti che agli addetti al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, segnaliamo la pubblicazione - a cura del **Prof. Claudio Sottoriva** - Facoltà di Economia - Università Cattolica del S. Cuore di Milano - dal titolo:

“LA RIFORMA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO”

Si tratta di una attenta analisi e di un approfondito commento della nuova **Direttiva 34/2013/UE del 26 giugno 2013**, che ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII Direttiva CEE), recepite nel nostro Paese con il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

La direttiva è inserita tra le direttive che dovranno essere recepite dal nostro Paese per il tramite della Legge di Delegazione Europea - Secondo semestre 2013, approvata dalla Camera il 10 giugno 2014 (n. 1836) e attualmente all'esame del Senato (n. 1519).

Gli Stati membri dovranno recepire negli ordinamenti nazionali le nuove norme **entro il 20 luglio 2015**, con previsione di applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio del 2016 o nel corso del medesimo anno.

Il volume analizza integralmente la nuova Direttiva e offre un primo confronto con l'attuale normativa contenuta nel Codice Civile avuto riguardo alla redazione dei bilanci delle imprese considerando altresì le disposizioni contenute nei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il testo è completato da una tabella di raffronto tra il testo della IV e VII Direttiva con il testo della nuova Direttiva al fine di consentire un agevole confronto.

Per saperne di più e per scaricare l'INDICE del volume clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.giuffre.it/it-IT/products/46648.html>